

## Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa <Allianz S.p.A.>

Prodotto "Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi italiani"

31/10/2019 – Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

L'impresa di assicurazione è **Allianz S.p.A.**, società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)

- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia);
- Recapito telefonico: 800.68.68.68;
- Sito Internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it);
- Indirizzo di posta elettronica certificata: [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it);
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n. 018.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:  
il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.563 milioni di euro;

- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell' Impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell' Impresa [www.allianz.it](http://www.allianz.it). e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
  - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
  - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
  - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.126.592;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 216%.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

#### Sezione Responsabilità civile

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per:

- danni, conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività di psicologo o psicoterapeuta, nonché di dottore in tecniche psicologiche;
- perdite patrimoniali, intendendosi per tali l'esclusivo pregiudizio economico risarcibile ai sensi di legge che non sia conseguenza di morte o danno alla persona o di danneggiamenti a cose, cagionati a terzi, compresi i clienti.

	<p>La garanzia comprende anche i rischi derivanti da:</p> <p>a) fatto colposo e doloso degli infermieri, del personale sanitario ausiliario, degli addetti ai servizi generali dello studio professionale privato dipendenti dall'Assicurato, sempreché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta;</p> <p>b) conduzione, manutenzione ordinaria, riparazione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;</p> <p>c) manutenzione straordinaria dei locali adibiti a studio professionale per danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di committente;</p> <p>d) servizio di pulizia e vigilanza; nel caso tali servizi siano dati in appalto, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto degli appaltatori;</p> <p>e) perdite patrimoniali dovute a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;</p> <p>f) responsabilità dell'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori, purché i medesimi non siano in tutto o in parte di proprietà dell'Assicurato, od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto; la garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate, è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti del responsabile;</p> <p>g) partecipazione a corsi di training formativo, anche per il conseguimento del diploma in psicoterapia, nonché da frequentazione, per lo svolgimento dell'attività professionale anche a titolo di volontariato, di strutture pubbliche e private alle quali viene riconosciuta la qualifica di terzo in caso di danni al loro personale o ai loro beni;</p> <p>h) l'attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria;</p> <p>i) l'espletamento nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento professionale, delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa;</p> <p>j) danneggiamento di cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute;</p> <p>k) danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale;</p> <p>l) violazione della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro;</p> <p>m) violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.</p>
<b>Sezione Spese legali e peritali</b>	<p>L'Impresa assume a proprio carico le Spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, in ogni stato e grado di giudizio, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per resistere ad azioni o pretese che non costituiscano sinistro risarcibile in base ai termini e alle condizioni della garanzia di Responsabilità Civile Professionale o ad integrazione e dopo esaurimento di quanto è dovuto in base a quella garanzia, operando quindi "a secondo rischio". Il tutto in relazione a procedimenti di Responsabilità Civile o penale conseguenti a fatti involontari connessi all'esercizio dell'attività professionale di psicologo o psicoterapeuta, nonché di dottore in tecniche psicologiche.</p> <p>In caso di acquisto da parte dell'Assicurato della garanzia postuma per cessazione attività relativamente alla garanzia RC, è prevista l'attivazione automatica e gratuita della garanzia postuma quinquennale per cessazione attività relativamente alla garanzia Tutela Legale.</p>
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa	
Sezione Responsabilità civile	
<b>Postuma per cessazione di attività</b>	<p>In caso di cessazione dell'attività, per qualsiasi causa, e debitamente documentata, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Impresa dopo la cessazione del Periodo assicurativo ed entro dieci anni dalla cessazione dell'attività e relative ad eventi colposi</p>

	posti in essere nel periodo di efficacia del contratto o nel periodo di retroattività.
--	--

 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>CONDIZIONI DI OPERATIVITA'</b>	
<b>Soggetti destinatari della Convenzione</b>	L'Assicurazione vale a condizione che l'Assicurato ed i suoi collaboratori siano iscritti, ove richiesto dalla legge, all'Albo professionale ed è prestata per la sola attività professionale per la quale essi siano abilitati in base a disposizioni legislative o regolamenti. Prima della e fino all'iscrizione all'Albo professionale, l'Assicurazione è operante esclusivamente per la responsabilità civile verso terzi, esclusa quindi la responsabilità civile professionale, per gli Assicurati che frequentano strutture pubbliche o private e solo durante la loro frequentazione, per il tirocinio obbligatorio propedeutico all'esame di Stato necessario per l'iscrizione all'Albo professionale degli psicologi, comprese eventuali prosecuzioni del tirocinio stesso su base volontaria, e per le altre attività previste dalla normativa vigente. Alle strutture pubbliche e private frequentate a tali fini è riconosciuta la qualifica di terzo in caso di danni al loro personale o ai loro beni.

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
<b>ESCLUSIONI</b>	
Esclusioni Sezione Responsabilità civile	
<b>Esclusioni</b>	<p><b>La garanzia non è operante</b> per danni:</p> <p>a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le perdite patrimoniali dovute a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio,</li> <li>- il danneggiamento di cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute purché non siano i locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso;</li> </ul> <p>b) sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o Titoli di credito fatta eccezione per le perdite patrimoniali dovute a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;</p> <p>c) conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di Assicurazione;</p> <p>d) conseguenti alla detenzione e/o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>e) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dall'uso di aeromobili e natanti, fatta eccezione per la responsabilità dell'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori;</p> <p>f) conseguenti alla comminazione di multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali;</p> <p>g) conseguenti ad omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di Assicurazione e nel pagamento di premi di Assicurazione.</p>
Esclusioni Sezione Spese legali e peritali	
<b>Esclusioni</b>	<p>La garanzia non è operante per le seguenti controversie:</p> <p>a) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salva l'ipotesi di archiviazione, di derubricazione del titolo di reato o di assoluzione con sentenza passata in giudicato, casi nei quali l'Impresa rimborsa le spese di difesa a conclusione del procedimento;</p> <p>b) relative a rapporti tra Assicurati e il Contraente e/o tra di loro;</p>

	<p>c) di diritto amministrativo, fiscale e tributario;</p> <p>d) di natura contrattuale nei confronti dell'Impresa;</p> <p>e) derivanti da rapporti di natura contrattuale, salvi i casi nascenti dal rapporto contrattuale professionale;</p> <p>f) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;</p> <p>g) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'Assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall'Assicurato;</p> <p>h) restano escluse dall'assicurazione le multe, le ammende e le sanzioni in genere, gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere, altri oneri fiscali).</p>
<b>Soggetti esclusi</b>	
<b>Soggetti esclusi</b>	<p><b>Sezione Responsabilità civile</b></p> <p>La garanzia non è operante per danni:</p> <p>a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione;</p> <p>b) sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o Titoli di credito;</p> <p>c) conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di Assicurazione;</p> <p>d) conseguenti alla detenzione e/o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>e) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dall'uso di aeromobili e natanti;</p> <p>f) conseguenti alla comminazione di multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali;</p> <p>g) conseguenti ad omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di Assicurazione e nel pagamento di premi di Assicurazione.</p>
<b>LIMITI DI INDENNIZZO</b>	
<b>Sezione Responsabilità civile</b>	
<b>Perdite patrimoniali</b>	Limite di indennizzo
<b>Danneggiamento di cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute</b>	Limite di indennizzo
<b>Danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose per inquinamento accidentale di aria, acqua o suolo</b>	Limite di indennizzo
<b>Violazione delle norme sul trattamento di dati personali</b>	Limite di indennizzo
<b>Sezione Spese legali e peritali</b>	
<b>Massimo esborso per sinistro</b>	Limite di indennizzo

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro</b></p> <p>Se l'Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro trenta giorni dal ricevimento, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia di sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la polizza e, unitamente alla denuncia, deve fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ una copia dell'eventuale atto da impugnare;</li> <li>▪ una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempi/luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati;</li> <li>▪ il nominativo di legali o di periti a cui ha assegnato la causa.</li> </ul> <p>L'Assicurato autorizza l'Impresa ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti.</p>

	<b>Prescrizione</b> I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in <b>2 anni</b> .
<b>Dichiarazioni inesatte e reticenti</b>	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alla dichiarazione inesatta o reticente relativa alla tipologia di attività svolta), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della radiazione dall'albo) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	<b>Recesso in caso di sinistro</b> Nei casi in cui sia consentito all'Impresa il recesso per sinistro, essa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
Il prodotto è rivolto agli iscritti alla Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi italiani.	



### Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 24%.

## COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>All'impresa assicuratrice</b></p>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e.mail) a <b>Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e-mail: <a href="mailto:reclami@allianz.it">reclami@allianz.it</a> o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia <a href="http://www.allianz.it/reclami">www.allianz.it/reclami</a>.</b></p> <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>
---	---

<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi <b>all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a></b>, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li> <li>ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ol>
-------------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p><b>Mediazione (obbligatoria)</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>

<b>Lite transfrontaliera</b>	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> ), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.
------------------------------	--

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**